

**Associazione Nazionale
(dei Festival e delle Attività Professionali)
delle Arti Performative
(di strada, di pista e di figura)**

ANAP

STATUTO APPROVATO NELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE DEL 24.02.2016

ART. 1. Il presente statuto è adottato dall'Associazione Italiana dei Festival e delle Attività Professionali dello Spettacolo Popolare, identificata con l'acronimo ANAP. L'associazione ha durata illimitata, colloca la sua sede centrale in Via di Villa Patrizi 10, 00161 Roma, riservandosi di aprire anche sedi organizzative decentrate; su proposta dell'organo amministrativo e ratificata dall'assemblea, potrà stabilire la propria sede legale presso qualsiasi altro recapito sul territorio nazionale. Il cambio di sede legale non concorre a modificare lo statuto.

ART. 2. L'associazione è apolitica e senza finalità di lucro si propone di: a) Promuovere a tutti i livelli le arti performative e migliorarne la fruizione da parte del pubblico di ogni età ed estrazione sociale, quale momento di aggregazione e promozione sociale, integrazione con il patrimonio architettonico e monumentale, sviluppo del turismo culturale; b) coordinare e potenziare a livello nazionale le iniziative intraprese dagli enti associati; ottenere i riconoscimenti istituzionali, coordinare e potenziare le attività artistiche, promozionali, formative intraprese dalle compagnie professionali e dagli enti associati; d) rappresentare i soci nei confronti delle autorità pubbliche e private, dei terzi e delle altre associazioni, sostenendo il valore sociale e culturale della loro attività; e) studiare e risolvere problemi organizzativi, artistici e culturali relativi allo sviluppo delle arti performative e in particolare dello spettacolo di strada, del circo, e del teatro di figura; f) raccogliere ed elaborare notizie, dati, memorie storiche e qualsiasi altra documentazione che sia relativa allo spettacolo popolare di strada, di pista e di figura, ciò anche al fine di fornire elementi di studio ad istituzioni, media e organismi culturali in genere; g) provvedere a tutte quelle altre iniziative ed incombenze che venissero ad essa attribuite per legge o norme assimilate.

ART. 3. Possono essere soci dell'ANAP le compagnie professionali la cui attività prevalente è svolta nel settore delle arti performative che siano organizzate sotto forma di impresa cooperativa, società, associazione, impresa individuale; gli enti pubblici e privati, legalmente costituiti, che organizzano festival e manifestazioni del settore; gli organismi che mettono in atto in modo documentabile e con carattere di continuità progetti di documentazione, promozione, distribuzione, formazione ed educazione nell'ambito del settore. Ogni socio ha diritto ad eleggere e ad esprimere un proprio candidato alle cariche sociali.

ART. 4. La domanda di ammissione a socio è rivolta al Consiglio Direttivo che dovrà esaminarla accertando se l'attività espressa dal richiedente, sulla base di adeguata documentazione, sia connotata da elementi di professionalità o rappresentatività. La qualifica di socio comporta l'accettazione dello statuto vigente e delle delibere validamente adottate dagli organi sociali. Comporta, altresì, il versamento delle quote sociali stabilite dall'assemblea. La quota o contributo associativo è intrasmissibile salvo mortis causa. L'adesione a Socio ha la durata di un anno solare e si intende tacitamente rinnovata. Il diritto di voto può essere esercitato dopo 6 mesi dall'accettazione dell'iscrizione.

ART. 5. La qualifica di socio si perde: a) per decadenza, a seguito della perdita dei requisiti previsti dallo statuto; b) per recessione del socio stesso; c) per inadempimento rispetto agli obblighi derivanti dallo statuto o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo con ratifica dell'assemblea. Ciascun socio non può far parte di altre organizzazioni incompatibili con le norme del presente statuto. In ogni caso la qualità di socio si perde per mancato rinnovo della quota sociale entro il mese di febbraio. Il socio verrà reintegrato se entro l'esercizio in corso regolarizzerà la propria posizione. La perdita della qualità di Socio non solleva dall'obbligo del pagamento delle quote associative già comunque dovute e qualora l'associato stesso abbia beneficiato di servizi o particolari condizioni di servizio rivolte ai soci. La condizione di perdita della qualità di socio è proposta dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'assemblea nei casi di cui alle lettere a e c.

ART. 6. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. L'ANAP trae i mezzi per conseguire i propri scopi attraverso: sottoscrizioni e contributi associativi; contributi da enti pubblici e privati; proventi di attività; donazioni.

ART. 7. Sono organi dell'associazione: l'Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Collegio dei Revisori; Tutte le cariche sociali hanno la durata di 3 anni, salvo che non venga stabilita dall'Assemblea una proroga.

ART. 8. L'Assemblea dei Soci è costituita dagli enti associati che vi partecipano a mezzo del loro rappresentante legale o delegato, se in regola con le quote sociali. Ogni individuo presente potrà rappresentare al massimo 3 soci, ovvero 1 socio in caso di assemblea straordinaria.

ART. 9. L'Assemblea ha il potere di eleggere il Presidente; eleggere i membri del Consiglio Direttivo; nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti; delineare le linee generali dell'azione associativa; approvare le eventuali modifiche statutarie.

ART. 10. L'assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta l'anno e, in via straordinaria, quando il Consiglio lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da 1/3 dei Soci. La convocazione dell'assemblea ordinaria è fatta almeno 30 giorni prima della data fissata con indicazione dell'ordine del giorno. L'Assemblea straordinaria è convocata almeno 20 giorni prima della data fissata. Di regola l'assemblea sarà riunita presso la sede dell'Associazione, salvo diversa indicazione contenuta nell'avviso di convocazione. L'avviso si considera recapitato ai soci quando trasmesso agli stessi a mezzo PEC e/o pubblicato sul sito web ufficiale dell'associazione.

ART. 11. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci. Le deliberazioni di ciascuna assemblea saranno trascritte su apposito libro. I verbali dovranno essere firmati dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario appositamente nominato ed il loro contenuto farà piena fede. L'Assemblea dei Soci ordinaria o straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti i rappresentanti legali o i delegati di almeno un terzo dei soci che hanno diritto a parteciparvi. In seconda convocazione l'assemblea sarà validamente costituita con la presenza di qualsiasi numero di associati. Ogni socio avrà diritto ad un voto. Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata di mano. Il Presidente stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni votazione, salvo diverso orientamento dell'assemblea. Le delibere che riguardano l'elezione di persone o questioni personali debbono essere adottate a scrutinio segreto, salvo diverso orientamento assembleare. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. I partecipanti che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza, ma non nel numero

dei votanti. Le deliberazioni dell'assemblea prese in conformità allo statuto impegnano tutti gli organismi associati anche se assenti o dissenzienti. All'assemblea straordinaria non potranno essere votate mozioni varie ed eventuali estranee all'ordine del giorno.

ART. 12. In caso di rinnovo delle cariche sociali, le liste elettorali devono essere aperte almeno 40 giorni prima e presentate almeno un mese prima della data nella quale l'assemblea elettorale si terrà, con avviso a tutti gli associati e pubblicazione sul sito web dell'associazione. Alle elezioni i soci possono partecipare, oltre che con presenza diretta dei propri rappresentanti, anche a mezzo sistemi di collegamento telematico che consentano l'identificazione del socio. Ai soci che partecipano con questa modalità è concesso solo di esercitare il voto palese.

ART. 13. Il consiglio direttivo è composto da persone fisiche, in particolare dal Presidente e da altri membri denominati consiglieri, il cui numero per l'anno in corso è stabilito in 2 più il Presidente. Il numero può variare tra 3 e 7 su proposta approvata dall'assemblea dei soci. Il consiglio, in ogni caso, deve essere formato da un numero dispari di componenti. I membri del consiglio direttivo sono eletti dall'assemblea e devono essere appartenenti e candidati dagli organismi associati. Qualora il rapporto tra l'eletto e il socio che lo ha candidato dovesse interrompersi o mutare profondamente, prefigurando possibili ripercussioni sulla competenza dell'eletto e sull'efficacia della sua attività amministrativa all'interno dell'ANAP, il socio è tenuto ad informare il Consiglio Direttivo, il quale valuterà le iniziative da prendere a tutela della effettiva rappresentanza e della buona amministrazione, nel rispetto del presente statuto. Tra i consiglieri eletti, il Presidente nominerà un vicario (o Vicepresidente) al quale, in caso di assenza o impedimento, delegherà le sue attribuzioni e le sue funzioni. Spetta al consiglio direttivo: a) creare le condizioni per il raggiungimento dei fini statutari; b) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli che non risultino espressamente demandati dal presente statuto all'Assemblea dei Soci; c) approvare o respingere le richieste di ammissione dei soci; d) fissare le quote associative; e) il Consiglio Direttivo può affidare l'incarico di Direttore dell'associazione a persona di fiducia, che potrà o meno essere membro del consiglio direttivo conservando comunque il diritto/dovere di partecipare alle sue sedute. A meno che non sia anche membro del Consiglio Direttivo, il Direttore non avrà la possibilità di esprimere il proprio voto all'interno dell'organo. Il Direttore dell'associazione svolgerà tutti i compiti e le mansioni che gli verranno attribuite dal Consiglio Direttivo.

ART. 14. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in carica dell'associazione o da chi ne fa le veci, in via ordinaria una volta ogni sei mesi ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno o ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri. Esso si riunisce preferibilmente per mezzo di sistemi telematici, ovvero fisicamente nella sede dell'associazione o in altro luogo che sarà indicato nell'avviso. Le decisioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbali trascritti su apposito libro. I verbali dovranno essere firmati dal Presidente e dal Verbalizzatore ed il loro contenuto farà piena fede. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo prese in conformità del presente statuto impegnano tutti gli associati. Il Consiglio potrà invitare alle sue riunioni e per l'esame di determinate questioni, persone particolarmente esperte anche estranee all'associazione, allo scopo di sentirne il parere. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'associazione o dal Vicepresidente. Esso delibera a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

ART. 15. Il Presidente dell'associazione, che può essere eletto per non più di 3 mandati consecutivi, ha la legale rappresentanza dell'associazione nei confronti dei terzi, delle attività associate, in giudizio e rende esecutive le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente propone la linea politica ed operativa dell'associazione. In casi di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni e funzioni sono delegate al Vicepresidente.


ART. 16. La gestione dell'associazione è controllata da un Collegio di tre Revisori dei Conti eletti dall'assemblea. I Revisori partecipano di diritto con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee.

ART. 17. L'esercizio sociale si chiude con il 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio preventivo e quello consuntivo dovranno essere approvati dall'assemblea generale entro i termini di legge. Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere trasmessi ai Revisori dei Conti almeno 15 giorni prima del termine fissato per il loro esame da parte dell'assemblea generale.

ART. 18. Le modifiche al presente statuto devono essere approvate a maggioranza dall'assemblea, con la presenza di almeno 3/4 dei soci aventi diritto al voto. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno 3/4 degli aventi diritto. In caso di scioglimento, cessazione, estinzione dell'associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o affini a fini di pubblica utilità. L'assemblea stessa delibera su tutte le modalità di liquidazione.

ART. 19. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile relativamente alle associazioni.

Il Presidente



Il Segretario

